

(N. 1681)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ROSATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1951

Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Abrogazione di disposizioni vigenti.

ONOREVOLI SENATORI — Recenti fatti luttuosi hanno vivamente commosso la pubblica opinione specie nella zona comasca. Alludo alle uccisioni di persone colte in attitudine di contrabbando effettuate da Guardie di finanza, senza ben inteso che si siano potuto neanche accampare motivi di violenza o di resistenza da parte dei contrabbandieri. Quando si pensi che la nostra carta costituzionale (articolo 27) ha abolito, perfino per i più feroci delinquenti, la pena di morte, che, in ogni caso, sarebbe stata irrogata con le ampie garanzie del procedimento penale, urta certo la nostra sensibilità di uomini e di giuristi ammettere la facoltà o il dovere di sparare, e quindi eventualmente di uccidere, a giudizio di un inesperto giovane che agisce secondo il proprio temperamento, senza nessuna riflessione (gli mancherebbe anche il tempo) contro persone le quali sono certo in attitudine di compiere un reato, però immensamente meno grave dei crimini per cui le legislazioni civili hanno sancito o sanciscono la pena di morte.

D'altronde l'articolo 53 del Codice penale, regola esplicitamente la materia come segue:

« Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità ».

La necessità di respingere una violenza si ricollega evidentemente con l'istituto della legittima difesa.

Vincere una resistenza presuppone una attività dell'agente contro il pubblico ufficiale intesa a impedire l'esplicazione della pubblica funzione.

Come si vede, questa disposizione del Codice penale è abbastanza ampia nell'autorizzare il pubblico ufficiale a far uso delle armi. E tale ampiezza è naturale quando si ricordi che il Codice penale vigente fa parte del corpo della legislazione fascista, per la quale il concetto dell'autorità dello Stato era così esasperato in confronto al diritto del cittadino che il rispetto alla personalità umana veniva talora obliato e offeso.

Pur tuttavia lo scrivente si riferisce a questi già estesi limiti dell'articolo 53 Codice penale

non per invocarne la restrizione ma per proporre che almeno non siano iniquamente allargati. Tale è lo scopo del presente disegno: mantenere cioè fermo il disposto dell'articolo 53 Codice penale, abrogare quelle deroghe che estendendo la facoltà o il dovere della Guardia di finanza di far uso delle armi costituiscono una gravissima iniquità e un pericolo per l'ordine pubblico.

All'uopo si ricordano: *a)* gli articoli 92 a 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643 Regolamento di servizio per la Guardia di finanza; *b)* l'articolo 158 comma 3° della legge 18 giugno 1931, n. 773 sulla Pubblica sicurezza; *c)* la legge 18 aprile 1940 n. 494 vigilanza alla frontiera.

Gli articoli succitati del Regolamento 1930 n. 1643, concernono prevalentemente le persone scorte in attitudine di contrabbando nonché coloro che tentano di varcare illegittimamente la frontiera: l'articolo 158 legge Pubblica sicurezza e la legge del 1940, n. 494, riguardano esclusivamente gli illegittimi passaggi alla frontiera. In tutti questi casi, dopo le intimazioni di rito, è sancita la facoltà o addirittura il dovere dei militari in servizio di far uso delle armi, quand'anche non ricorrano le condizioni (violenza o resi-

stenza) di cui al succitato articolo 53 Codice penale.

Ora non è chi non vegga quanto tali disposizioni siano inumane e antiggiuridiche perchè autorizzano le fucilate anche contro il contrabbandiere che fugga e persino contro chi tenti di varcare illegittimamente la frontiera. Autorizzare le fucilate significa praticamente autorizzare l'uccisione, perchè quando si spara contro una persona non è possibile prevedere l'esito, e purtroppo i fatti, anche recenti, parlano con la loro crudele drammaticità.

Nè i reati da reprimere sono così gravi da giustificare provvedimenti eccezionali: specie l'espatrio, che, senza fine politico, è dalla legge considerato e punito come una semplice contravvenzione, cosicchè se non fosse tragico sarebbe persino ridicolo rilevare che la legge autorizza le fucilate, magari con esito mortale, contro chi tenta commettere... una contravvenzione!

Onorevoli colleghi. Faccio appello alla vostra giustizia e alla vostra umana sensibilità per apprezzare nel suo vero significato il presente disegno di legge. Se pure non fossero state applicate, le disposizioni di legge inique non meritano di essere mantenute: ma ora si può anche affermare che urge provvedere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'uso delle armi contro le persone da parte della Guardia di finanza in servizio di repressione del contrabbando o di vigilanza alla frontiera è consentito solo nelle ipotesi e nei limiti segnati dall'articolo 53 Codice penale.

Ogni contraria disposizione è abrogata.